

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo(0)ooo-----

N. 4731 Rep. _____

C O N T R A T T O

tra

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

e

il Sig. Guliersi Raimondo

L'anno ~~1966~~ il giorno 2 del mese di marzo nella sede dello Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di BRINDISI avanti a me Comm. Avv. Vincenzo Palma autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso giusta l'art. 48 della vigente Legge notariale del 13 febbraio 1913, n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallerino, nato a La Spezia il 16. 6. 1913 e domiciliato in Brindisi alla via G. B. Casimiro nella sua qualità di Presidente di questo Istituto Autonomo Case Popolari, Ente di Gestione, incaricato ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. -

e

il Sig. Guliersi Raimondo

nato il 22 - I - 1913 a Racale residente in Torchiarolo nella sua qualità di lavoratore agricolo dipendente;

PREMESSO

Che con domanda in data 12 - 2 - 1963 corredata del relativo progetto, il Sig. Guliersi Raimondo ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, l'assegnazione della somma di £. 4.875.000 (Quattromilioniettecentosettantacinquemila.) per effettuare direttamente l'acquisto del suolo e la costruzione della

propria abitazione sita in località Torchiarolo contrada "Gurecco" composta di 4 vani cucina, bagno, ingresso, disimpegno ed un locale deposito attrezzi

Che il Comitato Provinciale di Attuazione del Piano di Costruzione di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, costituito ai sensi dell'art. 7 della citata Legge, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda predetta ed il relativo progetto per la costruzione della propria abitazione

minando il relativo valore in £. 4.875.000. = (Quattromilioniettecentosettantacinquemila)



IL RAPPRESENTANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma

Che l'Istituto Autonomo Case Popolari, con nota n. 3103
in data 3 Aprile 1965 ha comunica-
to al Sig. Culiersi Fiumano il valore de-
liberato dal suddetto Comitato Provinciale nella misura di
£. quattromilionioottocentosettantacinquemila;

Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del
presente contratto.
i componenti stipulano quanto appresso:

ART. 1°

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel-
la citata legge n. 1676, l'Istituto Autonomo Case Popolari,
Ente Gestore, per la provincia di Brindisi, rappresentato dal
Presidente Sig. Ubaldo Vallarino concede, con le modalità di
cui appresso e per il fine di cui alle premesse, al Sig. Culiersi Fiumano, quale la-
voratore agricolo dipendente, la somma di £. 4.875.000.=

(Quattromilionioottocentosettantacinquemila per per lo acquisto
del suolo e per la costruzione di una
abitazione nel Comune di Torchiarolo
località * Curocco *

ART. 2°

Il Sig. Culiersi Fiumano si impegna
ad impiegare integralmente la somma indicata nell'articolo
precedente per la costruzione di una
abitazione di tipo popolare.

La costruzione dovrà essere realizzata direttamente dal
lavoratore; in proprio o mediante appalto, in conformità del
progetto approvato che si allega sotto la lettera A
al presente contratto del quale fa parte integrante.

ART. 3°

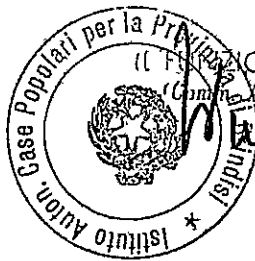
Per l'esecuzione dei predetti lavori viene fissato il
termine di mesi sei, decorrenti dalla data del loro
inizio che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data
del presente atto.

ART. 4°

La somma assegnata verrà erogata in favore del lavorato-
re Sig. Culiersi Fiumano
in base a stati di avanzamento emessi dall'Ente di gestione
e previo nulla osta del competente Ufficio del Genio Civile.

I relativi ordinativi di pagamento saranno resi esigibi-
li presso la Banca Nazionale del Lavoro.

La somministrazione della rata di saldo verrà effettuata
dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del
certificato di collaudo. -



ART. 5°

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari eserciterà la opportuna vigilanza affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato.

L'Istituto stesso fornirà la necessaria assistenza tecnica, mentre l'assegnatario nomina quale suo direttore dei lavori il geom. Angelo Pinto di ART. 6° Torchiavolo

L'assegnatario Sig. Culiersi Fiumano si costituisce, fin d'ora, debitore verso l'Ente di gestione, Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi della somma di £. 2.437.500 pari al 50% della somma che verrà erogata in suo favore e si obbliga di estinguere tale debito mediante ammortamento in 25 anni

con pagamento presso la Tesoreria dell'Ente gestore di n. 25 rate annuali ciascuna a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di approvazione del collaudo senza bisogno di alcuna richiesta, dovendosi esso assegnatario intendere costituito in mora, a tutti gli effetti, qualora alla scadenza del termine per ciascun pagamento non abbia provveduto al versamento di quanto dovuto.

ART. 7

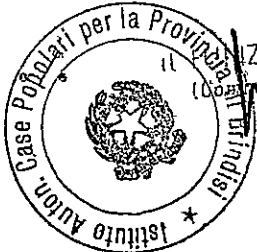
L'assegnatario si obbliga di non locare, vendere, donare, cedere in usufrutto, ipotecare o comunque vincolare l'immobile sopra indicato se non previo consenso scritto dell'Ente gestore e ciò sotto pena di risoluzione del presente contratto.

In tale eventualità il lavoratore dovrà restituire in unica soluzione la somma (o la parte residua) ricevuta, entro un termine perentorio e decorrente dalla richiesta dell'Ente gestore.

ART. 8°

A garanzia degli obblighi assunti col presente atto e più specialmente della restituzione della somma di £. 4.875.000 ^{mila} quattromilionioctocentosettantacinque l'assegnatario Sig. Culiersi Fiumano, avendo già avuta una anticipazione per l'acquisto del suolo avvenuto con atto notar Corciulo di Squinzano n°49354 di repertorio del 3/12/1965, su cui a garanzia dell'anticipazione stessa è stata accesa una ipoteca per L. 539.200. Costituisce ipoteca convenzionale sullo stesso suolo per altro L. 4.335.800 portando così l'intera ipoteca di garanzia a L. 4.875.000 somma pari a quella ottenuta con il presente contratto di mutuo.

L'ipoteca, come sopra costituita, si intende estesa a quanto altro potrà essere eventualmente costruito sul lotto di terreno, nonché alle parti condominiali, accessioni, pertinenza e dipendenze del fabbricato di cui sopra. -



ROGANTI
Avv. Vincenzo Palmieri

Vincenzo Palmieri

ART. 9°

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960, n. 1676. -

Resta a totale carico del Sig. Gullerpi Mariano l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre tasse, imposte e contribuzioni derivanti dal presente contratto, senza diritto di rivalsa.

ART. 10°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: l'Istituto Autonomo Case Popolari presso la propria sede in Brindisi via G. B. Casimiro ed il Sig. Gullerpi Mariano presso il proprio domicilio in Torchiarolo via Madonna della Grazie, 24.

E richiesto io Avv. Vincenzo Palma autorizzato come innanzi, ho ricevuto il presente atto da me diretto e scritto da persona di mia fiducia e da me letto, unitamente agli allegati, alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

Consta di fogli quattro ad unica facciata e propriamente su facciate tre e righe venti sino a questo punto del quarto foglio ad unica facciata e firmati in calce dell'ultimo e unitamente sugli altri dalle parti e da me

firmato : Ubaldo Vallarino

Gullerpi Mariano

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Scatto Lire Trentacinquecentodieci - Reg. to L. 3. 1966

(L. 3. 910) -

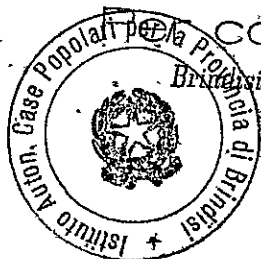
al R. 456 - Mod. 1°

IL CASSIERE REGISTRI

2. to illeggibile

IL DIRETTORE

1. to illeggibile



copia conforme

18 MAR, 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma